

Delibera di Giunta Regionale n° 4060 del 11 settembre 2002

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Regolamento per la concessione delle agevolazioni nello specifico settore della ricerca a favore delle PMI ai sensi della L. 598/94.

Allegato A

Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per la richiesta e la concessione delle agevolazioni a sostegno dei programmi di ricerca e sviluppo promossi dal tessuto imprenditoriale regionale ai sensi della legge 598/94 art.11 (Parte I).

Riferimenti normativi

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:
- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
- Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;
- Legge 5.3.2001, n. 57, art.15;
- Comunicazione della Commissione Europea C (2002) 691 del 5.3.02
- Decreto Legislativo 31.3.98, n.112, art.19;
- Decreto Legislativo 31.3.98, n. 123;
- Regolamento per la concessione delle agevolazioni nello specifico settore della ricerca MCC - Regione Campania

1. Soggetti beneficiari

- Consorzi di Piccole e Medie Imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, (così come definite dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ai sensi del Regolamento CE n. 70/2001) e/o di Imprese artigiane di produzione.

- Piccole e Medie Imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, (così come definite dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ai sensi del Regolamento CE n. 70/2001). Imprese artigiane di produzione, qualora realizzino il progetto di ricerca in collaborazione con centri pubblici di ricerca e/o trasferimento tecnologico iscritti all'albo del MIUR e/o all'albo regionale.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati o comunque connessi all'esercizio delle seguenti attività economiche:

- pesca;
- agricoltura (specificamente della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE);
- industria carboniera e siderurgica;
- costruzioni navali;
- fibre sintetiche;
- industria automobilistica;
- trasporti.

2. Operazioni agevolabili

Sono finanziabili ai sensi del presente regolamento i progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo. Devono intendersi:

- **Per ricerca industriale:** la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

- Per **sviluppo precompetitivo**: la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

3. Ambito territoriale

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Campania

4. Spese ammissibili

Il costo agevolabile non può essere inferiore a 300.000 euro né superiore a 1,8 milioni di euro.

Sono ammissibili ai benefici solo i progetti la cui esecuzione non sia iniziata alla data della richiesta d'intervento.

La durata dei progetti agevolati non può essere superiore a 3 anni.

Le spese ammissibili sono quelle previste dal presente regolamento e dal regolamento CEE n. 1685/2000, così come dettagliate nel seguito:

a) Le spese per personale dipendente di ricerca (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca)

Questa voce comprende il personale dipendente impiegato esclusivamente nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne,) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo.

b) Spese generali:

Questa voce comprende i costi addizionali direttamente imputabili alla attività di ricerca giustificati da registrazioni contabili aziendali, nella misura massima del 60% del costo relativo al personale direttamente impegnato nel progetto ammesso a finanziamento. Dette voci si intenderanno riferite ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:

- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie,);
- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari,);
- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca,);
- assistenza al personale (previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa,);
- spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni,) nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

Detti costi saranno considerati ammissibili unicamente a fronte di idonea documentazione che dimostri che le spese sono state effettivamente sostenute, ed unicamente per la quota-parte imputabile all'attività di ricerca.

Resta altresì inteso che non sono ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali.

c) Costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari.

In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo.

d) Servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca.

e) Spese per prestazioni di terzi

Questa voce comprende le spese relative ad attività di carattere esecutivo, commissionate a terzi esclusivamente per l'attività di ricerca (costruzione prototipi, realizzazioni prove, ecc.)

f) Acquisizione di beni immateriali

Questa voce comprende spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.

g) Materiali direttamente imputabili all'attività di ricerca.

In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..

Per tutti gli interventi sono sempre esclusi gli ammontari relativi all'IVA e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

5. Divieto di cumulo

I contributi sono alternativi a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria sui medesimi costi prevista da fondi comunitari, statali, regionali o provinciali.

6. Misura dell'agevolazione

6.1 L'intervento agevolativo viene concesso nella forma del contributo a fondo perduto pari al:

- 45% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di sviluppo precompetitivo;
- 60% del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di ricerca industriale;

- Per le attività di ricerca industriale che siano realizzate nel rispetto dei criteri di premialità di cui al successivo punto 7.3, l'intensità dell'aiuto può essere elevata sino ad un massimo del 70% del costo del progetto, applicando regole da fissarsi nell'Avviso di apertura della procedura.

6.2 Per le attività che interessano al contempo ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, l'intensità agevolativa non potrà superare la media ponderata delle intensità d'aiuto consentite per questi due tipi di ricerca.

6.3 In ogni caso il contributo complessivo risultante non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.

7. Istruttoria delle operazioni agevolabili

7.1 Le richieste di intervento sottoscritte dalle imprese beneficiarie devono essere redatte su apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Le richieste devono essere relative ad unità produttive che devono risultare regolarmente censite presso la CCIAA.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e comunque ove previsto dal modulo, alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

7.2 Le richieste, da inviare all'A.G.C. Ricerca Scientifica, Settore Ricerca Scientifica in via Don Bosco n. 9/E Napoli, saranno, successivamente, trasmesse al MCC. MCC assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail), entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle domande, da parte di MCC ai soggetti richiedenti, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione delle richieste di intervento, complete della necessaria documentazione, comprese le informazioni prefettizie, decorrono i termini per l'adozione dei provvedimenti.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste o per l'erogazione delle agevolazioni da parte di MCC, è quella della ricezione dell'A.G.C. Ricerca Scientifica, Settore Ricerca Scientifica; la documentazione che perviene dopo le ore 16.00 è

considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo; i termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Le istanze di agevolazione devono essere inoltrate alla Regione Campania utilizzando mezzi che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste (ricevuta, distinta di raccomandata, ricevuta del corriere o mezzi equivalenti).

7.3 Le richieste di intervento sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta d'intervento, alle determinazioni dell'organo competente. Qualora MCC, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di intervento medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano a MCC entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta di MCC stesso.

La concessione dell'intervento richiede l'espletamento di un'attività istruttoria di tipo valutativo tecnico, economico e finanziario dirette a verificare:

- integrazione del progetto nelle strategie di sviluppo del POR e collegamento con i sistemi locali e/o con le filiere regionali;

- la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;

- fattibilità economico-finanziaria dell'intervento e qualità del soggetto proponente da misurarsi in termini di capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto;

- il rispetto dei seguenti criteri a fronte dei quali è riconosciuta al progetto una premialità in termini di misura dell'agevolazione, secondo le modalità definite nell'Avviso di apertura della procedura:

- utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo;
- miglioramento della sostenibilità ambientale;
- impatto occupazionale;
- tempi di realizzazione del progetto;
- rilevanza della componente giovanile;
- rilevanza della componente femminile;

L'affidabilità economico-finanziaria delle imprese richiedenti viene accertata sulla base dei seguenti due parametri:

a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN > CP-I$

2

CN = patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data di domanda e comunque versati entro la data di richiesta della prima erogazione

CP-I = costo del progetto al netto dell'agevolazione

b) parametro di onerosità della posizione finanziaria: $\frac{OF}{F} < 8\%$

F

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato

F = fatturato annuo quale risulta dall'ultimo bilancio approvato

Per la valutazione delle iniziative, in sede di istruttoria, nonché in fase di monitoraggio successivo alla delibera, MCC si avvale di esperti esterni di settore scelti nell'ambito dello specifico Albo del MIUR nonché nell'ambito di altri soggetti esperti il cui impiego sarà successivamente regolamentato dalla Regione.

7.4 L'organo competente delibera nel termine di **60 giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa, sulla base di quanto attestato nei moduli di cui al presente paragrafo 7.1. Sono revocate le agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti.

7.5 L'organo competente è individuato nell'ambito dell'Assessorato Ricerca della Regione Campania.

7.6 MCC comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail) ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera dell'organo competente, e comunica altresì il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'erogazione delle agevolazioni.

7.9 Nei casi in cui le imprese beneficiarie abbiano comunicato a MCC di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di intervento o le eventuali agevolazioni già concesse decadono automaticamente e i predetti soggetti non possono più richiedere il ripristino dell'intervento agevolativo. I soggetti medesimi possono presentare una nuova richiesta di intervento alle agevolazioni sempreché permangano le condizioni previste dalla normativa agevolativa nonché dal presente Regolamento.

8. Finanziamento

La concessione delle agevolazioni è deliberata nei limiti delle disponibilità impegnabili a carico delle fonti di Finanziamento Indicate nell'Avviso di apertura della procedura.

Le spese di istruttoria e controllo connesse all'attuazione del presente regolamento graveranno sul Fondo Unico Regionale.

9. Modalità di erogazione

9.1 Sulla base degli stati avanzamento delle spesa le imprese trasmettono le richieste di erogazione dei contributi utilizzando l'apposito modulo predisposto da MCC o altro conforme, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso elencata.

9.2 Il contributo a fondo perduto è erogato con valuta corrente all'impresa, relativamente alle spese sostenute allo stato di avanzamento dell'iniziativa Con le seguenti modalità:

- Anticipo del 50% del contributo concesso successivamente al Decreto di Concessione, dietro presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della Regione Campania irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo schema fornito da MCC;

- Erogazione di un secondo acconto pari al 30% del contributo concesso dietro presentazione di stato di avanzamento relativo a spese sostenute in misura non inferiore all'80% della spesa ammessa al finanziamento. Il saldo pari al 20 % del contributo complessivamente spettante, potrà essere effettuata solo successivamente alla "verifica finale" ed approvazione del rendiconto delle spese sostenute che dovrà pervenire a MCC entro 60 giorni naturali e consecutivi dal termine di ultimazione degli investimenti. Fino a tale momento il contributo già erogato parzialmente può essere soggetto a restituzione.

10. Monitoraggio

Il decreto di concessione indicherà le modalità di monitoraggio delle iniziative finanziate.

11. Verifica finale

11.1 A seguito della domanda di erogazione a saldo da parte dell'impresa, e prima dell'erogazione, MCC si avvarrà del medesimo esperto incaricato in fase istruttoria o eventualmente altro esperto scelto nell'ambito dello specifico Albo del MIUR nonché nell'ambito di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

La verifica finale dovrà valutare sia la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione al progetto ammesso alle agevolazioni con quelli inizialmente previsti (il perseguimento delle finalità previste secondo il relativo piano di spesa iniziale).

11.2 Nei casi in cui in sede di verifica finale emerga una realizzazione dell'iniziativa non rispondente alle attività e finalità ammesse alle agevolazioni, queste ultime potranno essere revocate totalmente o parzialmente ai sensi del paragrafo 11 del presente Regolamento.

12. Variazioni

12.1 Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente a MCC eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla realizzazione dei progetti agevolati o al perseguimento delle finalità previste nelle disposizioni normative, cessazioni di attività, variazioni nella proprietà delle aziende finanziate nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle aziende di cui siano venuti a conoscenza.

13. Cessazione e revoca dei contributi

13.1 La corresponsione dei contributi cessa nei casi di:

- a) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- b) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- c) interruzione dell'iniziativa per cause non imputabili all'impresa beneficiaria.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

13.2 I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- c) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso.

I contributi sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati dell'interesse pari al TUR vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti.

Inoltre nei casi sub b), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31/3/98 n. 123 una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del complessivo contributo indebitamente fruito.

14. Ispezioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC può effettuare ulteriori controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente Regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

15. Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Successivamente, esaminate le risultanze istruttorie, i competenti organi della Regione, adottano il provvedimento consequenziale di revoca o di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora i competenti organi della Regione determinano, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione, MCC comunica ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

Parte riservata ai rapporti tra la Regione e MCC relativamente alla Legge 598/94, che, successivamente all'approvazione da parte dei competenti organi regionali, potrà essere recepita in apposito atto aggiuntivo alla Convenzione.

Corrispettivo

La commissione spettante a MCC è stabilita nella misura di Euro 1.500 per singolo progetto con istruttoria completa ed erogate per il 60% al momento della concessione e per il restante 40% al momento dell'erogazione a saldo.

Per le operazioni per le quali, successivamente all'attività istruttoria, non intervenga la delibera di concessione (ritiro, decadenza...) nonché per le operazioni istruite con esito negativo, confermato dall'organo competente, è corrisposto un compenso forfettario di Euro 1.000.

Nessun compenso è dovuto per le operazioni che sulla base di un esame preliminare del progetto non presentino i requisiti per un esame istruttorio di merito o comunque risultino inammissibili.

Costo esperti

Gli importi dei corrispettivi da riconoscere agli esperti tecnico-scientifici di cui al punto 7.5 sono posti a carico della Regione. Le somme andranno corrisposte a valere sul Fondo Unico Regionale.